



ATTO N. 411 e 336/BIS

**Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
Attività economiche e governo del territorio**

Relatore Consigliere Eros Brega

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

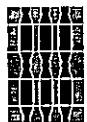
DISEGNO DI LEGGE

Recante il seguente titolo:

*"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015,
n. 12 (Testo Unico in materia di agricoltura)"*

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 6 aprile 2016

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 7 aprile 2016

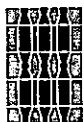


**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta 6 aprile 2016 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del Regolamento interno, gli atti n. 411 e n. 336.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento interno ha abbinato l'esame degli atti suddetti ed ha formulato, un testo unificato avente il seguente titolo: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo Unico in materia di agricoltura)".

La Commissione ha deciso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti di esprimere parere favorevole sul testo unificato, dando incarico al Presidente Eros Brega di riferire oralmente all'Assemblea ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 38 del 25 gennaio 2016, depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 3 febbraio 2016 e assegnato in pari data, per competenza, in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo Unico in materia di agricoltura)" (ATTO N. 411);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Claudio Ricci, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30 dicembre 2015 e assegnata in pari data, per competenza in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente, concernente: "Valorizzazione della tartuficoltura" (ATTO N. 336);

ATTESO che la II Commissione Consiliare ha deciso di abbinare l'esame degli atti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del Regolamento interno, assumendo quale testo base la proposta di legge avente il seguente titolo: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo Unico in materia di agricoltura)";

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

ATTESO che il titolo della proposta è il seguente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo Unico in materia di agricoltura)";

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal relatore Consigliere Eros Brega (ATTO N.411-336/BIS);

VISTA la Direttiva (UE) 2015/412;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12;



VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

*con votazione articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge, che ha registrato n. ____ voti
favorevoli, n. ____ voti contrari e n.
____voti astenuti, espressi nei modi di
legge dai ____ Consiglieri presenti e
votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo Unico in materia di agricoltura)", composta di n. 10 articoli nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE
PERMANENTE**

Art. 1

**(Modificazione all'art. 9 della legge regionale 9
aprile 2015, n. 12)**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), è abrogata.

Art. 2

(Modificazioni all'art. 15 della l.r. 12/2015)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2015, è abrogata.
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2015, è abrogata.

Art. 3

(Modificazione all'art. 20 della l.r. 12/2015)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 12/2015, dopo le parole: "della ricerca" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato".

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 43 della l.r. 12/2015)

1. L'articolo 43 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 43

(Divieto di coltivazione di piante transgeniche)

1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche i divieti di coltivazione su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate sono introdotti in conformità alla disciplina di attuazione della



Direttiva (UE) 2015/412.".

Art. 5

(Modificazione all'art. 46 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 12/2015, le parole: "della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Art. 6

(Modificazione all'art. 47 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 12/2015, le parole: "della Sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Art. 7

(Modificazione all'art. 64 della l.r. 12/2015)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 12/2015, dopo le parole: "cinque anni" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato e di sostegno allo sviluppo rurale".

Art. 8

(Modificazione all'art. 83 della l.r. 12/2015)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 12/2015, dopo le parole: "dal Titolo II" sono aggiunte le seguenti: "e della normativa europea in materia di aiuti di stato".

Art. 9

(Modificazioni all'art. 95 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 12/2015, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".
2. Il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 12/2015 è abrogato.



Art. 10

(Modificazione all'art. 127 della l.r. 12/2015)

Il comma 2 dell'articolo 127 della l.r. 12/2015 è
sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha
validità annuale".